

DOMANDE PERVENUTE PER CONVEGNO 11 OTTOBRE 2018

1. Le nuove norme antiriciclaggio devono essere applicate anche ai soggetti già Clienti dello Studio alla data di entrata in vigore del D.Lgs del 2007, già verificati, monitorati e registrati sul registro obbligatorio come da pregressa normativa? Oppure è applicabile solamente ai nuovi Clienti?

Le nuove norme del decreto 90 del 2017 sono già applicabili ai clienti dello studio a partire dal 4 luglio 2017 in quanto non è stata prevista per i professionisti alcuna norma transitoria. Gli organismi di autoregolamentazione, vale a dire per noi il CNDCEC, deve emanare apposite regole tecniche (applicabili a noi professionisti) proprio per disciplinare meglio quanto previsto dalla novella normativa del decreto legislativo 90/2017.

2. Le nuove norme antiriciclaggio comportano l'obbligo di stilare ex novo i mandati professionali con la nuova modulistica anche se l'incarico professionale è stato acquisito tramite sottoscrizione di contratto come previsto dalla L. 27 del 24/3/2012?

E' chiaro che se per un cliente si è già esperita tutto l'iter dell'adeguata verifica non bisogna nuovamente far firmare un nuovo modulo di conferimento dell'incarico ma occorre effettuare le ulteriori analisi relative al controllo costante (che prevede tra le altre cose che i documenti siano aggiornati, nonché la valutazione del rischio del cliente) a cui dovrà aggiungersi però l'analisi del rischio "studio".

3. Per i clienti per i quali lo studio ha un rapporto di consulenza continuativa e l'entità del rischio è stata valutata bassa, è sufficiente, ai fini del controllo costante, effettuare con cadenza annuale una stampa delle prestazioni eseguite specificando che non ci sono state variazioni sul profilo di rischio associato al cliente al momento della identificazione? A nostro avviso tale procedura potrebbe essere ammessa alla luce del nuovo art. 23 del decreto 231/2007 che stabilisce delle modalità semplificate in presenza di un basso rischio di riciclaggio.

Nel manuale antiriciclaggio edito dall'Ordine di Torino, edizione 1.0, si è previsto che in merito alle modalità semplificate, se si rileva un rischio basso, allora in questo caso, il controllo costante avviene con cadenza triennale per i rapporti continuativi, essendo inoltre sufficiente raccogliere una dichiarazione del cliente dalla quale emerga che il quadro informativo a questo riferito non ha subito variazioni, (salvo diversa previsione delle regole tecniche).

4. Richiesta di informazioni sullo scopo e sulla natura della prestazione professionale da indicare nel modello di identificazione: è sufficiente indicare la descrizione della prestazione che si sostanzierebbe nella maggior parte dei casi (clienti che lo studio segue in maniera continuativa) nella richiesta di consulenza giuridico e fiscale? Inoltre, poiché le nostre prestazioni sono di mera consulenza e non hanno ad oggetto la movimentazione di denaro, le informazioni relative ai mezzi di pagamento utilizzati per l'effettuazione dell'operazione non dovrebbero essere rilevanti (anche quando ad esempio la prestazione consistesse nell'assistenza al cliente in un'operazione di cessione quote in quanto l'atto di trasferimento, in genere, viene redatto dal Notaio).

Si concorda con la soluzione prospettata dal collega per la parte di consulenza generica. E' chiaro però che se si assistesse ad un'operazione di cessione quote, allora essendo una prestazione specifica, è opportuno farsi sottoscrivere un nuovo incarico con relativo modulo di adeguata verifica ed inoltre facendo completare anche la parte relativa ai fondi. Il Notaio infatti sarà deputato a stilare il rogito ma anche il professionista, se interviene preventivamente a titolo consulenziale, allora sarà anch'esso tenuto a tutti i conseguenti obblighi antiriciclaggio.

5. Per la conservazione dei documenti utilizzati ai fini della normativa antiriciclaggio, per rispettare la non alterabilità e il mantenimento della storicità, può essere considerata una modalità idonea l'apposizione della firma digitale del professionista che ha identificato il cliente sui documenti da lui acquisiti ?

Sicuramente può essere una modalità idonea quanto suggerito dal collega. Nel manuale antiriciclaggio, edizione 1.0, ed in attesa delle regole tecniche del CNDCEC si è previsto che , al fine di mantenere la storicità dei dati, possa essere sufficiente apporre sui documenti la data e la firma del PA.

6. Avrei bisogno di sapere se la seguente situazione potrebbe essere rilevante ai fini della normativa antiriciclaggio per il mio studio:

Società in nome collettivo in contabilità ordinaria (per obbligo), con dipendenti, i due soci oltre a non essere in grado di consegnare al mio studio un elenco dei movimenti di prima nota, nonostante i numerosi solleciti (scritti), non mi hanno neanche consegnato gli estratti conto bancari dell'intero esercizio. All'approssimarsi della scadenza per la presentazione delle dichiarazioni dei redditi, per evitare le sanzioni per omessa dichiarazione, hanno chiesto al mio studio di provvedere alla redazione di

quest'ultima, senza rilevare i movimenti di prima nota. In attesa di un Vs/cortese riscontro porgo cordiali saluti.

Il problema è legato soprattutto allo svolgimento del proprio incarico professionale, che dovrà essere opportunamente documentato in modo da evitare situazioni equivoche che potrebbero scaturire in future contestazioni al professionista per comportamento negligente. Ciò detto, considerando il caso specifico esclusivamente ai fini del normativo antiriciclaggio, Spetta al singolo professionista valutare se il proprio cliente non ha potuto o voluto portare la documentazione necessaria ai fini dell'assolvimento del proprio mandato professionale ed a ravvisare eventuali estremi per una sos (che difficilmente può esserci normalmente su una snc con riferimento al reato presupposto di una imposta evasa). Spetta infatti al professionista valutare la situazione concreta sulla base dei documenti e delle informazioni ad oggi disponibili.